

**Cessione - successione nei contratti - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 04/02/2025 (Rv. 673944-01)**

Cessione di azienda con effetti differiti - Termine ex art. 2558, comma 2, c.c. - Dies a quo - Decorrenza - Individuazione.

Nella cessione di azienda con effetti differiti rispetto alla sua stipulazione, il termine di tre mesi, entro il quale, ai sensi dell'art. 2558, comma 2, c.c., il terzo contraente può recedere in presenza di una giusta causa, decorre dal momento in cui egli ha notizia della verifica dell'effetto traslativo e non da quello in cui viene a conoscenza del perfezionamento del negozio di cessione.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2739 del 04/02/2025 (Rv. 673944-01)

Riferimenti normativi: Cod\_Civ\_art\_2558